

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Emanuele Tringali**

Via Cavour 50, 96012 Avola (SR) – tel. e fax 0931 831177  
emanuele.tringali@avvocatisiracusa.legalmail.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO - ROMA  
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO N.7295/25 RG**

**PER:** [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso principale, dall'avv. Emanuele Tringali (C.F.: TRNMNL61C08A522Y - PEC: emanuele.tringali@avvocatisiracusa.legalmail.it - TEL. e FAX 0931831177) nel cui studio in Avola via Cavour 50 elegge domicilio;

**CONTRO**

**Ministero della Difesa** (c.f. 80425650589) - Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Ministro pro tempore,;

**Marina Militare** (c.f. 80014490736) - Scuola Sottufficiali M.M. di Taranto, in persona del Comandante pro tempore;

**Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Bari** (c.f. 93544230720), in persona del Direttore pro tempore;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (RM Via Dei Portoghesi, 12, 00186 Roma) presso la cui sede domiciliario ex lege, con indirizzo pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) (estratto dal Re.G.Ind.E.);

**E NEI CONFRONTI DI**

[REDACTED];

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

- della graduatoria finale degli idonei al settore d'impiego "Componente Aeromobili" nella parte in cui non include il ricorrente (che, invece, sarà incluso soltanto in quella dei

*Volontari in Ferma Prefissata Iniziale* in relazione ai quali è risultato idoneo);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Il presente ricorso viene redatto in ossequio al principio di sinteticità di cui all'art. 3 del CPA.

### **FATTO**

Il ricorrente, con il ricorso principale iscritto al n.7295/25 rg, ha impugnato:

- il "Modulo di Notifica" - Accertamento dell'idoneità psico-fisica per l'arruolamento in qualità di VFI - Forze Speciali e Componenti Specialistiche - nella Marina Militare del 19/5/2025, con il quale la Commissione per gli Accertamenti Sanitari Psico-Fisici di Taranto ha dichiarato il ricorrente "IDONEO quale VFI nella Marina Militare e INIDONEO a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego 'Aeromobili', in quanto [REDACTED] [REDACTED]. Verbale 2180 del 15/05/2025";

- la presupposta comunicazione del 15.5.2025 contenente il seguente giudizio di merito: "[REDACTED]";

- la connessa esclusione del ricorrente dagli idonei al settore d'impiego "Operatore di bordo aeromobile" CEMM-CP/AER;

- **della conseguente specifica graduatoria finale degli idonei al settore d'impiego "Componente Aeromobili" nella parte in cui non include il ricorrente che, invece, sarà incluso soltanto in quella dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale in relazione ai quali è risultato idoneo.**

In data 5.6.2025 è stata resa pubblica tale <graduatoria definitiva per il settore d'impiego [REDACTED]

[REDACTED] quale il ricorrente aspira, nella quale, come prevedibile, non è stato incluso.

Con il presente ricorso per motivi aggiunti, si rinnova l'impugnativa di tale <graduatoria definitiva per il settore d'impiego "Componente AEROMOBILI"> nella parte in cui non include il ricorrente per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **ILLEGITTIMITÀ DERIVATA**

La graduatoria definitiva per il settore d'impiego "*Componente AEROMOBILI*", resa pubblica in data 5.6.2025 (all.14), è viziata da illegittimità derivata in conseguenza dei vizi che inficiano il provvedimento di esclusione del ricorrente dal settore d'impiego prescelto, oggetto di impugnazione nel ricorso principale.

Come consolidato dalla giurisprudenza amministrativa, "*dall'accertata fondatezza del ricorso introduttivo discende l'illegittimità in via derivata della graduatoria finale oggetto di gravame tramite il successivo ricorso per motivi aggiunti, atteso che l'accertato vizio inficiante il provvedimento recante il giudizio di inidoneità – quale atto determinante l'esclusione del medesimo ricorrente dalla procedura concorsuale de qua – è destinato inevitabilmente a riflettersi sull'esito dell'anzidetta procedura*".

Nel caso di specie, il nesso di derivazione tra il provvedimento di esclusione impugnato nel ricorso principale e la graduatoria finale oggetto del presente gravame è diretto e immediato, configurandosi quella che la dottrina e la giurisprudenza definiscono "*invalidità derivata ad effetto viziante*".

L'erroneità della valutazione [REDACTED] che ha determinato l'esclusione del ricorrente dal settore "*Componente aeromobili*" - dimostrata dalla palese discrepanza tra [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] - si riverbera necessariamente sulla composizione della graduatoria finale, che risulta illegittimamente priva del nominativo del ricorrente.

La graduatoria impugnata presenta un vizio genetico derivante dall'illegittima esclusione del ricorrente, il quale, possedendo parametri visivi superiori agli standard richiesti dal D.M. 16 settembre 2003 [REDACTED]



